

REGOLAMENTO (CE) N. 628/96 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1996

che rettifica il regolamento (CE) n. 1/96 che fissa i valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1/96 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato un valore forfettario all'importazione, ai fini della determinazione del prezzo di entrata dei pomodori originari di Israele;

considerando che da una verifica è emerso un errore nell'allegato di tale regolamento; che è quindi necessario rettificarlo;

considerando che, per evitare di subire un eventuale pregiudizio, è necessario che sia l'interessato a chiedere l'applicazione dei valori forfettari rettificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il valore forfettario all'importazione di 568,2 ECU/100 kg, applicabile ai pomodori originari di Israele, figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1/96, è sostituito dal valore forfettario all'importazione di 157,2 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A richiesta dell'interessato, il disposto dell'articolo 1 si applica dal 3 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 1 del 3. 1. 1996, pag. 1.